

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 36

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Estensore MARINELLO)

approvata nella seduta del 5 dicembre 2013

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO
(CE) N. 1013/2006 RELATIVO ALLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI
(COM (2013) 516 DEF)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 2013

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che esso intende perseguire una maggiore armonizzazione della normativa a livello dell'Unione per fronteggiare il problema delle spedizioni illegali di rifiuti, introducendo, tra l'altro, nuovi obblighi di pianificazioni delle ispezioni relative alle spedizioni di rifiuti, l'inversione dell'onere della prova per presunti traffici illegali e misure per la formazione e la collaborazione tra le autorità competenti;

tenuto conto che la genericità degli obblighi ispettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che la presente proposta interviene a modificare, ha provocato l'insorgere di profonde differenze tra gli Stati membri, alcuni dei quali hanno predisposto sistemi d'ispezione a tutto campo e ben funzionanti, che controllano le spedizioni di rifiuti nei porti oppure nei luoghi di produzione e raccolta, mentre altri stentano a garantire il rispetto delle norme e sono privi di strutture e risorse adeguate per controllare i flussi di rifiuti ed eseguire le ispezioni;

considerato altresì che l'analisi relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 ha evidenziato come vi sia un'elevata frequenza di spedizioni illegali di rifiuti, quantificabile in un 25 per cento del volume delle spedizioni all'interno dell'Unione, e come grandi quantità di rifiuti siano trasferite illegalmente in particolare verso Africa e Asia, ove i costi di trattamento e smaltimento risultano sensibilmente inferiori;

presa visione degli esiti della consultazione online dei portatori di interesse, avviata nel 2011 dalla Commissione europea, dalla quale sono emersi un orientamento favorevole alle prescrizioni della normativa dell'Unione europea sulle ispezioni e la necessità di semplificare le procedure per il trasferimento dei rifiuti tra i diversi Stati membri, affidando l'ispezione e la valutazione degli impianti di trattamento alle autorità dello Stato membro di destinazione;

ritenuto che l'esigenza di un maggiore coordinamento nel contrasto al traffico illecito di rifiuti è fortemente sentita anche al livello nazionale e che in tal senso si iscrive la previsione del delitto di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto «codice dell'ambiente»), la cui competenza è stata attribuita, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie), alla Direzione distrettuale antimafia, consentendo in tal modo di sfruttare al meglio il potenziale investigativo derivante dalla visione di insieme su tutto il territorio nazionale;

ritenuto, inoltre, opportuno che analoga competenza di coordinamento a livello nazionale sia prevista anche in relazione al sistema dei controlli preventivi e della valutazione dei rischi ambientali;

tenuto conto infine della dettagliata relazione presentata sulla proposta dal Governo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che definisce gli obiettivi dell'Unione in materia ambientale (tra cui la salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e la protezione della salute umana);

riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme in quanto le norme che disciplinano la spedizione di rifiuti, essendo queste ultime per loro natura internazionali, devono essere attuate e fatte rispettare allo stesso modo da tutti gli Stati membri, onde garantire condizioni eque di concorrenza e limitare le spedizioni illecite di rifiuti;

riguardo al principio di proporzionalità, la proposta di regolamento si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi che essa si prefigge;

nel merito, la proposta appare condivisibile nell'ispirazione e negli obiettivi che intende perseguire, pur presentando taluni aspetti che potrebbero avere un impatto rilevante sull'attuale organizzazione nazionale delle ispezioni;

a tale proposito, si richiama l'attenzione sulla norma secondo la quale gli Stati membri devono impegnarsi a garantire che le autorità competenti predispongano piani di ispezione che coprano l'intero territorio nazionale. Tale sistema, fortemente centralizzato, richiede un intervento di armonizzazione del sistema italiano, in cui i controlli sono oggi affidati a una pluralità di soggetti (Carabinieri, Polizia, Corpo forestale, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Polizia doganale, Polizia provinciale, Polizia municipale, ARPA, ecc.). Ferme restando le competenze delle Forze di Polizia, occorrerebbe pertanto prevedere forme di razionalizzazione e di uniformità del sistema dei controlli, con adeguati livelli di coordinamento e ripartizione dei compiti di pianificazione, della valutazione dei rischi e delle ispezioni da effettuare. Peraltro, la razionalizzazione del sistema dei controlli, oltre a permettere una maggiore efficacia degli stessi potrebbe generare, ove correttamente effettuata, anche risparmi di spesa;

inoltre, occorre considerare il fatto che il compito di predisporre i piani sembra attribuito dalla proposta alle autorità di spedizione e destinazione, che in Italia sono ben sessanta e la cui competenza è circoscritta, nel nostro Paese, ad ambiti territoriali definiti. Ciò sembra escludere la possibilità di attribuire a queste ultime il compito di pianificare i controlli sui flussi di rifiuti, ma solo sugli stabilimenti ubicati sui propri territori di competenza. Appare invece fondamentale, proprio per massimizzare gli effetti che la proposta intende perseguire, che le autorità competenti incaricate del coordinamento, possano pianificare i controlli anche sui flussi di rifiuti;

in considerazione delle osservazioni sopra riportate e del potenziale aggravio di oneri che le autorità competenti potrebbero sostenere sia per la

programmazione che per il coordinamento con gli organismi che effettuano i controlli, si ritiene che il Governo debba adoperarsi per stabilire un'armonizzazione delle specificità del sistema italiano di controlli con le ispirazioni e gli obiettivi della proposta della Commissione europea, anche tenendo conto delle situazioni problematiche che sono emerse in alcune aree del territorio italiano e che richiedono interventi strutturali.